

Giurisprudenza | Normativa | Codici commentati | Dottrina | Riviste | Quotidiano | Formule | ITER | Scrivania | Guida | Personalizza

Pluris » Risultati » Quotidiano giuridico: Il ...

Benvenuto  
x.ceccaroni.3j.0063

Esci

n. 11/33 ← Risultato precedente - Risultato successivo →

↑ Risultati 🔍 Nuova ricerca

Salva Archivia Stampa Annota

⌂ ⌂ ⌂ ▼

#### SEZIONI

News

In primo piano

Approfondimenti

### » Responsabilità civile

03/04/2013

#### Il tribunale di Milano e le nuove tabelle per il risarcimento del danno

*L'Osservatorio sulla giustizia civile ha messo a punto le nuove tabelle per il risarcimento del danno patrimoniale rimodulando gli importi in base al costo della vita nel biennio 2011-2012. Le tabelle prevedono la sostituzione della denominazione "Tabella per la liquidazione del danno biologico" con quella di "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", venendo ivi assorbito il calcolo del danno morale.*

*di Giampaolo Di Marco - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Civile presso l'Università degli Studi di Bologna*

**Il caso** - Il Tribunale di Milano da tempo riveste un ruolo di primaria importanza nell'elaborazione dei criteri per la liquidazione dei danni da responsabilità civile.

A suffragare tale conclusione intervenne già la Corte di Cassazione che con la [Sent. 7 giugno 2011 n. 12408](#) (più di recente [Cass. Civ., Sez. VI, 4 Gennaio 2013, n. 134](#)) aveva attribuito alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il risarcimento del danno non patrimoniale valore erga omnes.

Le tabelle milanesi non costituiscono, tuttavia, criterio codificato per la liquidazione del danno biologico, ma la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.

La prassi degli uffici giudiziari nazionali in tema di risarcimento del danno, infatti, è un fenomeno che incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l'entità dell'aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto forum shopping) o resistenze strumentali.

Nel caso del risarcimento del danno non patrimoniale, quindi, l'equità del Giudice deve essere accompagnata da minimo comune denominatore che la Cassazione, appunto, ha individuato nella tabella elaborata dal Tribunale di Milano cui nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale.

Esse costituiscono, quindi, per la giurisprudenza della Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.

**La soluzione** - In ragione di tali conclusioni, l'Osservatorio ha aggiornato le tabelle dei valori per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale nel tentativo di rendere più congrui i risarcimenti in rapporto con l'aumento del costo della vita.

Gli importi, infatti, sono stati adeguati all'aumento del costo della vita sulla base degli indici ISTAT nel periodo gennaio 2011-gennaio 2013, con conseguente incremento del 5,6535% rispetto ai parametri precedentemente in vigore.

Le tabelle milanesi - edizione 2013, anche in considerazione del mutato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, prevedono la liquidazione congiunta del:

a) danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di **accertamento** © © **medico** ©-© **legale**", sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;

b) danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

Per il calcolo monetario devono essere applicati due diversi indici: i valori "medi" ed i valori che tengano conto della "personalizzazione".

Per il risarcimento del danno non patrimoniale "temporaneo", corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100%, è prevista una fornice monetaria compresa tra 96 e 144 Euro.

Aggiornata, infine, anche la tabella relativa al danno per la morte del congiunto, con l'inserimento dell'ipotesi del nonno a cui venga a mancare il nipote.

**Impatto pratico** - L'opzione per le tabelle milanesi, come anticipato all'inizio, trova giustificazione nella loro diffusa applicazione presso numerosi Tribunali e nel recepimento in esse delle indicazioni e dei principi sanciti dalla sentenza della [Cass. Civ., Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972](#), la quale ha configurato il danno non patrimoniale come categoria non suscettibile di suddivisioni nelle sottocategorie del danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale e danno alla capacità lavorativa generica.

Si tratta, infatti, delle tabelle varate dall'osservatorio per la Giustizia civile di Milano in data 23 marzo 2011 ed oggi aggiornate con le tabelle in commento, per la liquidazione del danno non patrimoniale inteso in senso complessivo ed al fine di garantire una sua liquidazione unitaria.

Tali tabelle prevedono, infatti, la sostituzione della denominazione "Tabella per la liquidazione del danno biologico" con quella di "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", venendo ivi assorbito il calcolo del danno morale.

In esse è, dunque, prevista la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale quale lesione dell'integrità psicofisica della persona, vuoi nel suo aspetto "statico" (la lesione in sé considerata) vuoi nel suo aspetto "dinamico", e cioè i risvolti anatomico-funzionali e relazionali e del danno non patrimoniale inteso quale

Giurisprudenza | Normativa | Codici commentati | Dottrina | Riviste | Quotidiano | Formule | ITER | Scrivania | Guida | Personalizza

Pluris » Risultati » Formule: Quesito per consulenza ...

Benvenuto  
x.ceccaroni.3J.0063 | Escl

n. 1/1

↑ Risultati 🔍 Nuova ricerca

DOCUMENTO

Compila formula

Compila formula uso  
bollo

Salva Archivia Stampa Annota

A A A ▼

**Quesito per consulenza tecnica medico-legale (specifico ed esteso)**

**Quesito** per consulenza tecnica **medico** **legale** (specifico ed esteso)

"Esaminati gli atti di causa, presa visione della documentazione già prodotta dalle parti entro i termini di cui all'art. 184 c.p.c. (documenti già contenuti nei fascicoli delle parti) e prescindendo totalmente da quella eventualmente prodotta a proseguo di causa senza espressa rimessione in termini da parte del G.I., visitato ..... sentite le parti ed eventuali terzi (previa loro generalizzazione), compiuti tutti gli accertamenti, anche diagnostici e specialistici, che riterrà opportuni, avvalendosi - ove necessario - di ausiliari o di istituti e laboratori esterni, con analitico e numerico riferimento ai quesiti che seguono e previa sintetica illustrazione dei dati anamnestici

- 1) accerti quali disturbi lamenta il/la periziando;
- 2) dica se tali disturbi sono derivati dall'intervento e dalla cura posti in essere sul/la periziando ..... stesso da ..... in data .....
- 3) individui in caso affermativo le cause e le concause tenendo altresì conto della situazione patologica preesistente;
- 4) dica in particolare, se, in relazione alle prestazioni professionali poste in essere, l'attività diagnostica, l'intervento effettuato, la terapia ad esso successiva furono effettuate con perizia e diligenza professionale;
- 5) accerti, inoltre, se l'intervento chirurgico posto in essere implicasse o meno la soluzione di problemi di speciale difficoltà e, in caso di ordinarietà dell'intervento, dicano se lo stesso si presentasse o meno di difficile esecuzione con riferimento all'abilità richiesta ed esigibile, nonché al margine di rischio di esiti peggiorativi, specificando se questi ultimi si siano verificati;
- 6) dica, ancora, nel caso di ritenuta erroneità, imprudenza, imperizia o negligenza professionale nell'esecuzione del predetto intervento e nelle cure prestate:
  - a) se siano o meno derivate lesioni al/la periziando ..... indicandone in caso affermativo la natura e l'entità;
  - b) se sia derivata un'invalidità temporanea o parziale indicandone - in caso affermativo la durata ed in particolare precisando quale sia
    - l'invalidità totale in regime di ricovero
    - l'invalidità totale non in regime di ricovero
    - l'invalidità parziale massima
    - l'invalidità parziale minima
  - c) se siano derivati postumi di invalidità permanente costituenti compromissione della validità psico-fisica del soggetto, indicandone in caso affermativo l'incidenza percentuale;
- 7) dica se tali postumi abbiano ridotto o fatto venire meno la capacità del periziando di attendere all'attività lavorativa eventualmente svolta all'epoca del sinistro o se, pur non riflettendosi sulla capacità lavorativa, abbiano reso la medesima più usurante, qualora il/la periziando/a non svolgesse alcuna attività lavorativa alla data del sinistro se i postumi gli precludano per il futuro qualsiasi attività lavorativa oppure gli consentano di svolgere solamente alcune categorie di mansioni;
- 8) dica se postumi siano suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie o interventi, precisandone natura difficoltà, costo e possibilità di gratuito conseguimento ad onere del S.S.N.: in caso affermativo stabilisca la riduzione percentuale del grado di invalidità permanente che presumibilmente ne deriverebbe e l'entità dei postumi non emendabili che residuerebbero;
- 9) computi l'ammontare e valuti la congruità e la pertinenza delle spese mediche e di cura sostenute dal periziando per prestazioni non erogate gratuitamente dal S.S.N. o erogabili con tempi e/o modalità incompatibili con le esigenze mediche del periziando e qualora gli interventi siano stati eseguiti presso strutture private o estere, indichi se le stesse potevano essere eseguite a carico del S.S.N. in tempi ragionevoli (precisando ove possibile i tempi di attesa in casi analoghi) nonché la natura e l'entità delle spese future per prestazioni mediche prevedibili e necessarie;
- 10) fornisca, con riferimento alla natura, all'afflittività e alla durata della malattia e all'entità dei postumi permanenti, elementi idonei a valutarne l'incidenza sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita (nutrirsi, deambulare, provvedere a se stesso, espletare attività di svago, coltivare interessi ecc.) e i presumibili riflessi d'ordine soggettivo, rilevanti per l'eventuale liquidazione del danno non patrimoniale".

Data

Firma

Emanuela Germano Cortese, Magistrato presso il  
Tribunale di Torino

Salva Archivia Stampa Annota

n. 1/1

↑ Risultati 🔍 Nuova ricerca

Contenuti d'autore

CEDAM

UTET  
GIURIDICA

IPSOA  
Gruppo Walters Kluwer